



IL SINDACO

Venezia, data del protocollo

ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

**OGGETTO:** *Ordinanza, ex art. 54 TUEL, per la limitazione degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e non in occasione del transito dei tifosi della squadra calcistica Hellas Verona F.C. presso la Stazione FS di Mestre nella giornata di sabato 15 marzo 2025. Provvedimento emanato al fine di prevenire e contrastare situazioni in grado di aggredire i beni pubblici dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana.*

## IL SINDACO

**Premesso che** l'art.54, commi 4 e 4 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede che il sindaco, quale ufficiale di governo, adotti ordinanze "al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana" quali i fenomeni di "... di violenza, anche legati all'abuso di alcool...".

**Considerato che** sabato 15 marzo 2025, alle ore 11.37, è previsto l'arrivo presso la Stazione FS di Mestre di un treno proveniente da Verona, ospitante a bordo circa nr. 350 tifosi organizzati della squadra Hellas Verona F.C.

**Atteso** che detti tifosi scenderanno/potrebbero scendere dalle vetture ferroviarie e attenderanno/potrebbero attendere in stazione l'arrivo del treno diretto a Udine (previsto per le successive ore 12.14), città dove verrà disputato l'incontro calcistico di "Serie A" tra Udinese Calcio ed Hellas Verona F.C.

**Considerato ancora** che, dopo la disputa dell'incontro, il treno con i tifosi veronesi, proveniente da Udine, tornerà in Stazione FS a Mestre alle ore 19.46 e che detti tifosi scenderanno/potrebbero scendere ancora sulle banchine ferroviarie in attesa di ripartire per Verona alle successive ore 20.23.

**Preso atto** delle determinazioni espresse in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, durante i lavori del giorno 13 marzo u.s., ove è stata unanimemente segnalata la necessità di vietare, nei due periodi di permanenza dei tifosi presso la Stazione FS di Mestre, la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, di bevande in contenitori di vetro, di bevande contenute in lattine e bottiglie sigillate.

**Atteso** che tale divieto assolve alle duplice funzione di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche in un contesto già potenzialmente critico sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di prevenire l'utilizzo dei contenitori delle bevande come corpi contundenti di lancio.

**Preso atto ancora** che in seno ai lavori del Comitato è emersa la necessità che tali divieti temporanei si estendano per un raggio di mt. 400 dalla Stazione FS di Mestre.

**Atteso comunque** che i divieti imposti con la presente Ordinanza saranno comunque vigenti durante tutto il periodo di permanenza dei tifosi presso la Stazione FS di Mestre e che, in caso di ritardo nell'arrivo dei treni in Stazione, la Polfer informerà gli esercizi presenti all'interno della Stazione medesima e la Polizia Locale quelli presenti all'esterno, dell'eventuale prolungarsi dell'orario dei divieti imposti.

**Visti:**

- il già citato art.54, commi 4 e 4 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e ss.mm.ii.;



IL SINDACO

- l'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela ai beni pubblici del decoro, della vivibilità de luoghi, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana) non è comunicato l'avvio del procedimento;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- la legge 18 aprile 2017 n. 48 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- i provvedimenti e gli altri atti sopra richiamati;

**Comunicato** preventivamente il presente provvedimento al Prefetto della Provincia di Venezia, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

## ORDINA

Ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali e a quelli artigianali, nonché alle aziende che gestiscono i distributori automatici di bevande, esercitanti all'interno della Stazione FS di Mestre ed entro un raggio di mt 400 dal perimetro esterno della Stazione stessa, è fatto, dalle ore 11.30 alle ore 12.30 e dalle ore 19.30 alle 20.30 del giorno sabato 15 marzo 2025 (e comunque durante tutto il periodo di permanenza dei tifosi presso la Stazione FS di Mestre), divieto di:

- vendere e somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- vendere bevande in contenitori di vetro;
- vendere bevande in contenitori chiusi di qualsiasi tipologia (le bottiglie dovranno essere vendute senza tappo e le lattine senza linguetta di chiusura).

## INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**Luigi Brugnaro(\*)**

(\*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D., Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs n. 82 del 07/03/2005 s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs n. 82/2005